

Gazzetta ufficiale

L 263

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

23 luglio 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione, del 22 luglio 2021, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni** 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2021/1210 del Consiglio, del 22 luglio 2021, relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace nel 2021** 7
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2021/1211 della Commissione, del 22 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 13
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2021/1212 della Commissione, del 22 luglio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti delle persone esposte identificate nel contesto della compilazione dei moduli di localizzazione dei passeggeri ⁽¹⁾** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1209 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2021

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto tre domande di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (2) Le domande sono state presentate da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, il 13 luglio 2020; da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang), il 29 luglio 2019 con aggiornamento in data 12 febbraio 2021; e da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd, il 13 aprile 2021 («i richiedenti»), produttori esportatori di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese.

3. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2230 della Commissione ⁽²⁾, a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per varie società espressamente indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10).

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (5) I richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non hanno esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping, vale a dire dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.
- (6) I richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non sono collegati a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.
- (7) Infine, i richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova da cui risulta che hanno iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5. PROCEDURA

5.1. Apertura

- (8) La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare un margine di dumping individuale per ciascuno dei richiedenti. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da ciascuno dei richiedenti.
- (9) In conformità all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, il valore normale per i richiedenti è stabilito seguendo il metodo indicato all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base in vigore il 19 dicembre 2017, poiché l'ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure è stato aperto prima del 20 dicembre 2017.
- (10) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame l'8 aprile 2021 ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni fino al 23 aprile 2021.
- (11) La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso ⁽³⁾ sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.2. Abrogazione delle misure in vigore e registrazione delle importazioni

- (12) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dai richiedenti dovrebbe essere abrogato. Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che i dazi antidumping possano essere riscossi a decorrere dalla data di registrazione di dette importazioni qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte dei richiedenti. La Commissione osserva inoltre che non è possibile, in questa fase, fornire una stima attendibile dell'importo dei dazi che dovranno eventualmente essere corrisposti in futuro, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (13) In considerazione del numero limitato di operazioni nel fascicolo e al fine di trarre conclusioni rappresentative, l'inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2021 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.4. Inchiesta sui richiedenti

- (14) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione dei richiedenti un questionario nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della direzione generale del Commercio <https://trade.ec.europa.eu/tdi/>. I richiedenti devono presentare il questionario compilato entro il termine fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽³⁾ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(02)).

5.5. Altre comunicazioni scritte

- (15) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- (16) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta entro i termini stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

- (17) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
- (18) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («*Sensibile*») (*). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare loro richiesta di trattamento riservato.
- (19) Le parti che trasmettono informazioni «*sensibili*» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («*Consultabile dalle parti interessate*»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
- (20) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
- (21) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.
- (22) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.
- (23) Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(*) Un documento «*sensibile*» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

- (24) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi o per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>

Indirizzo e-mail: TRADE-R746-TCCA@ec.europa.eu

6. OMESSA COLLABORAZIONE

- (25) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (26) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (27) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

7. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (28) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
- (29) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- (30) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

- (31) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (32) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (33) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (34) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 è avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20), originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame»), fabbricato per l'esportazione nell'Unione da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) (codice addizionale TARIC C630).
2. È inoltre avviato un riesame di cui al paragrafo 1 in relazione alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato per l'esportazione nell'Unione da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (codice addizionale TARIC C629).
3. È inoltre avviato un riesame di cui al paragrafo 1 in relazione alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato per l'esportazione nell'Unione da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (codice addizionale TARIC C695).

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39).

2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/1210 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2021

relativa a una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana nell'ambito dello strumento europeo per la pace nel 2021

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 ⁽¹⁾, è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare misure di assistenza a sostegno degli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace condotte da un'organizzazione regionale o internazionale.
- (2) Le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF possono assumere la forma di una misura specifica o di un programma generale di sostegno con un determinato indirizzo geografico o tematico.
- (3) Il Consiglio riconosce la costante importanza strategica del partenariato Africa-UE per la pace e la sicurezza, nel quadro della strategia comune Africa-UE, in particolare il quadro di cooperazione istituito nell'ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) e il ruolo guida dell'Unione africana (UA) nel preservare la pace e la sicurezza nel continente africano, come specificato all'articolo 16 del protocollo relativo all'istituzione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana. Il Consiglio mantiene il suo impegno a favore dello sviluppo di capacità dell'UA in questo settore, della prestazione di assistenza alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana e del rafforzamento dell'architettura africana di pace e di sicurezza in vista della sua piena operatività, in linea con il memorandum d'intesa tra l'Unione europea e l'Unione africana su pace, sicurezza e governance del 23 maggio 2018 nonché a favore del sostegno ai meccanismi di cooperazione consolidati, in particolare un approccio integrato basato su partenariato, consultazione e coordinamento strategico rafforzato.
- (4) Una transizione senza soluzione di continuità del sostegno dell'Unione dall'APF all'EPF dovrebbe essere garantita mediante l'adozione di una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'UA per il secondo semestre del 2021 («misura di assistenza»). Si prevede che alla misura di assistenza sia seguita da un ulteriore sostegno all'Unione africana per il periodo 2022-2024. Un programma generale consente di continuare a fornire finanziamenti affidabili e prevedibili alle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per reagire in modo efficace ed efficiente agli sviluppi dei conflitti nel continente africano. Si prevede che le azioni nell'ambito della misura di assistenza possano essere attuate da entità che hanno esperienza nell'attuazione delle azioni nell'ambito dell'APF. Le azioni nell'ambito della presente misura di assistenza saranno eseguite tenendo in conto i principi e i requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e conformemente con le regole per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace e che abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

- (5) Con la sua lettera del giugno 2021 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), l'UA ha chiesto all'Unione di continuare a sostenere a decorrere dal 1° luglio 2021 le operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA.
- (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi e ambito di applicazione

1. È istituita una misura di assistenza sotto forma di un programma generale di sostegno all'Unione africana, finanziata nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). La misura di assistenza finanzia le azioni approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS) prima del 31 dicembre 2021.
2. Obiettivi della misura di assistenza sono ridurre l'incidenza, la durata e l'intensità dei conflitti violenti in Africa e rafforzare il ruolo dell'Unione africana (UA) per quanto riguarda la pace e la sicurezza nel continente africano.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia gli aspetti militari delle operazioni di sostegno alla pace a guida africana, commissionate o autorizzate dal Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA.

Articolo 2

Approvazione del sostegno alle azioni nell'ambito della misura di assistenza

1. A norma dell'articolo 59, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2021/509, il sostegno a qualsiasi azione intrapresa nell'ambito della misura di assistenza fa seguito a una richiesta della Commissione dell'UA in qualità di beneficiario della misura di assistenza («beneficiario»).
2. A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, l'alto rappresentante, previa consultazione dell'amministratore delle misure di assistenza nominato ai sensi della decisione (PESC) 2021/509 («amministratore delle misure di assistenza») per quanto riguarda le questioni relative all'esecuzione finanziaria, presenta al CPS, per esame e approvazione, una raccomandazione in cui illustra il sostegno proposto, compreso il suo bilancio, l'entità o le entità selezionate tra quelle elencate all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione per l'attuazione del sostegno proposto, e valutazioni relative alla sensibilità del conflitto e analisi del rischio, nonché le misure di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6 della presente decisione, se del caso.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 130 000 000 EUR. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione, fino a 104 000 000 EUR, nella misura in cui i fondi disponibili per la misura di assistenza non siano sufficienti a finanziare i pagamenti nel 2021. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF.

3. Le spese relative ad azioni approvate per l'attuazione nell'ambito della misura di assistenza sono ammissibili al finanziamento per 60 mesi a decorrere dal 1° luglio 2021.

Articolo 4

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti e stabiliti dal Consiglio, compreso il rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

- a) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
- b) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne l'usabilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
- c) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita o alla scadenza o cessazione della misura di assistenza.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario ha violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

4. L'amministratore delle misure di assistenza conclude con il beneficiario un accordo di finanziamento relativo alla misura di assistenza. L'amministratore delle misure di assistenza informa il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a proposito dell'accordo da concludere.

Articolo 5

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, alle regole per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF, e coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

2. Le azioni nell'ambito della misura di assistenza di cui all'articolo 2 possono essere attuate in tutto o in parte da una delle seguenti entità, anche mediante sovvenzioni che possono essere concesse senza invito a presentare proposte:

- a) la Commissione dell'UA;
- b) l'Unione del Maghreb arabo;
- c) la Comunità degli Stati sahelo-sahariani;
- d) il mercato comune per l'Africa orientale e australe (Common Market for Eastern and Southern Africa);
- e) la Comunità dell'Africa orientale;
- f) la Forza di pronto intervento dell'Africa orientale;
- g) la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale;
- h) la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale;
- i) l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo;
- j) la capacità regionale dell'Africa settentrionale (North Africa Regional Capability);
- k) la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe;

- l) il G5 Sahel;
 - m) la Commissione del bacino del lago Ciad;
 - n) le Nazioni Unite — Alto Commissariato per i diritti umani;
 - o) il segretariato delle Nazioni Unite;
 - p) l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti;
 - q) l'Ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia;
 - r) ministeri, pubbliche amministrazioni o altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che figurano nell'allegato, nella misura in cui questi ultimi presentino sufficienti garanzie finanziarie.
3. L'amministratore delle misure di assistenza conferma la capacità di un'entità specifica di attuare un'azione o parte di essa prima dell'approvazione del sostegno all'azione da parte del CPS.

Articolo 6

Monitoraggio, valutazione e controllo

1. Le misure di monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni nell'ambito della misura di assistenza sono stabilite in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. Lo scopo delle misure di cui al paragrafo 1 è in particolare garantire che il beneficiario e le altre entità che beneficiano direttamente del sostegno nell'ambito della misura di assistenza rispettino il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché che il beneficiario ottemperi a tutti gli altri impegni e obblighi stabiliti in base agli accordi di cui all'articolo 4.
3. A seconda del sostegno approvato per un'azione nell'ambito della misura di assistenza, le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere il monitoraggio dei progressi riguardo alle condizioni e ai parametri di riferimento concordati con il beneficiario, l'istituzione e il monitoraggio dei quadri in materia di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e degli obblighi di dovuta diligenza, il controllo post-spedizione dei mezzi per garantirne un uso adeguato ed evitare diversioni, nonché l'individuazione di strategie di disimpegno e di uscita.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1. A norma dell'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509, il CPS può decidere, su richiesta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante, la sospensione o la cessazione del sostegno ad azioni nell'ambito della misura di assistenza o la sospensione dell'intera misura di assistenza nei casi seguenti:
 - a) se il beneficiario viola gli obblighi che gli incombono in virtù del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, o se non adempie agli impegni assunti nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4;
 - b) se il contratto con un soggetto responsabile dell'attuazione è stato sospeso o risolto in seguito a una violazione degli obblighi di quest'ultimo derivanti dal contratto;
 - c) se la situazione nella zona geografica in questione non consente più l'attuazione della misura assicurando nel contempo garanzie sufficienti;
 - d) se il proseguimento della misura non risponde più agli obiettivi della misura stessa o non è più nell'interesse dell'Unione.

In casi urgenti ed eccezionali l'alto rappresentante può provvisoriamente sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza in attesa di una decisione del CPS.

2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

*Articolo 8***Coerenza dell'azione dell'Unione**

A norma dell'articolo 8 della decisione (PESC) 2021/509, è garantita la coerenza delle azioni nell'ambito della misura di assistenza con le altre azioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e le misure previste da strumenti in altri settori dell'azione esterna dell'Unione, nonché con le altre politiche dell'Unione, compreso l'approccio integrato alle crisi e ai conflitti esterni.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

ALLEGATO

Elenco dei ministeri, delle pubbliche amministrazioni o di altri organismi e agenzie di diritto pubblico degli Stati membri, nonché degli organismi di diritto privato investiti di funzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie, che possano attuare in tutto o in parte azioni nell'ambito della misura di assistenza ⁽¹⁾:

- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Società tedesca per la cooperazione internazionale)
- Expertise France

⁽¹⁾ Il presente elenco è relativo esclusivamente alla misura di assistenza istituita dalla presente decisione, e non preclude la possibilità che altre entità possano essere designate per future misure di assistenza, comprese quelle che assumono la forma di programma generale.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1211 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2021****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
- (2) L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione⁽²⁾.
- (3) I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi⁽³⁾ situato nel loro territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (4) La Spagna ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi⁽⁴⁾ situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Spagna ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (5) La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi⁽⁵⁾ situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (6) L'autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo⁽⁶⁾ è scaduta il 26 novembre 2020 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l'autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione dell'impianto nell'elenco europeo.
- (7) L'autorizzazione di un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Estonia⁽⁷⁾ è scaduta il 15 febbraio 2021 e la Commissione è stata informata dallo Stato membro che l'autorizzazione concessa a detto impianto per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi è stata rinnovata prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione dell'impianto nell'elenco europeo.

⁽¹⁾ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

⁽³⁾ «Hoondert Services & Decommissioning B.V.».

⁽⁴⁾ «DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)».

⁽⁵⁾ «Green Yard Kleven AS».

⁽⁶⁾ «Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais».

⁽⁷⁾ «BLRT refonda Baltic OÜ».

- (8) Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Danimarca ⁽⁸⁾ dovevano scadere rispettivamente il 30 giugno 2021 e il 15 settembre 2021. La Commissione è stata informata dalla Danimarca che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione degli impianti nell'elenco europeo.
- (9) Le autorizzazioni di due impianti di riciclaggio delle navi situati nei Paesi Bassi ⁽⁹⁾ dovevano scadere rispettivamente il 21 luglio 2021 e il 27 settembre 2021. La Commissione è stata informata dai Paesi Bassi che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione degli impianti nell'elenco europeo.
- (10) L'inclusione di due impianti di riciclaggio delle navi situati nel Regno Unito ⁽¹⁰⁾ è scaduta alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, vale a dire il 31 dicembre 2020. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da eliminare gli impianti in questione.
- (11) La Francia e la Norvegia hanno informato la Commissione di modifiche del nome e dei recapiti di un impianto di riciclaggio delle navi ⁽¹¹⁾ situato in ciascuno di tali paesi. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
- (12) La Spagna ha informato la Commissione delle modifiche e degli aggiornamenti delle informazioni relative a un impianto di riciclaggio delle navi ⁽¹²⁾ situato nel suo territorio. Riguardano i recapiti dell'impianto in questione, il metodo di riciclaggio applicato, le dimensioni delle navi che possono essere riciclate, nonché il volume massimo annuo di riciclaggio delle navi dell'impianto. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
- (13) La Commissione ha ricevuto informazioni aggiornate sulle limitazioni e le condizioni in base alle quali gli impianti di riciclaggio delle navi operano in Turchia, in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi. L'associazione turca per il riciclaggio delle navi (SRAT) non è più coinvolta nella gestione e nel trattamento dei rifiuti pericolosi. La Commissione ha inoltre ricevuto ulteriori dettagli sulla procedura, di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013, per l'approvazione di un piano di riciclaggio delle navi in Turchia. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
- (14) La Commissione è stata informata di modifiche del nome e dei recapiti di un impianto di riciclaggio delle navi ⁽¹³⁾ situato in Turchia. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁸⁾ «Fornæs ApS» e «Smedegaarden A/S».

⁽⁹⁾ «Damen Verolme Rotterdam B.V.» e «Scheepssloperij Nederland B.V.».

⁽¹⁰⁾ «Able UK Limited» e «Dales Marine Services Ltd.».

⁽¹¹⁾ «Les recycleurs Bretons» (Francia) e «Kvaerner AS» (Norvegia).

⁽¹²⁾ «DDR VESSELS XXI, S.L.».

⁽¹³⁾ «Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.».

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1257/2013

PARTE A

Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
BELGIO						
NV Galloo Recycling Gand Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgio Telefono: +32(0)92512521 E-mail: peter.wyntin@galloo.com	Laterale (ormeggio in acqua), rampa	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 265 metri larghezza: 37 metri pescaggio: 12,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni	34 000 ⁽⁴⁾	31 marzo 2025
DANIMARCA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Danimarca www.fayard.dk Telefono: +45 75920000 E-mail: fayard@fayard.dk	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 415 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 7,8 metri	L'impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell'autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerteminde. L'autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all'orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	0 ⁽⁵⁾	7 novembre 2023

			gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l'attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio.			
Fornaes ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Danimarca www.fornaes.com Telefono: +45 86326393 E-mail: recycling@fornaes.dk	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 25 metri pescaggio: 7 metri GT: 10 000	Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	30 000 ⁽⁶⁾	12 maggio 2026
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Danimarca www.jatob.dk Telefono: +45 86681689 E-mail: post@jatob.dk, mathias@jatob.dk	Laterale, scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 30 metri pescaggio: 6 metri	L'autorizzazione ambientale consente la gestione e il deposito di frazioni di rifiuti. Il deposito intermedio in loco di rifiuti pericolosi è possibile fino a un anno.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	13 000 ⁽⁷⁾	9 marzo 2025
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danimarca www.modernamericanrecyclingser vices.com/ E-mail: kim@mars-eu.dk	Scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 14 metri	Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 rilasciata dal comune di Frederikshavn. Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale. L'impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	0 ⁽⁸⁾	23 agosto 2023

<p>Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danimarca www.smedegaarden.net Telefono: +45 75128888 E-mail: m@smedegaarden.net</p>	<p>Laterale, scalo di alaggio</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri* larghezza: 48 metri pescaggio: 7,5 metri (*Se la lunghezza è > 170 metri, è necessaria l'accettazione del comune di Esbjerg)</p>	<p>Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 4 giugno 2015 rilasciata dal comune di Esbjerg.</p> <p>Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.</p>	<p>Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni</p>	<p>20 000 ⁽⁹⁾</p>	<p>11 marzo 2026</p>
<p>Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Danimarca www.stenarecycling.dk Telefono: +45 20699190 E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com</p>	<p>Bacino di carenaggio</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 40 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 10 metri</p>	<p>Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg.</p> <p>Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell'autorizzazione ambientale per l'impianto di riciclaggio delle navi.</p>	<p>Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni</p>	<p>0 ⁽¹⁰⁾</p>	<p>7 febbraio 2024</p>

ESTONIA

<p>BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Telefono: +372 6102933 Fax: +372 6102444 E-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee</p>	<p>In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 197 metri larghezza: 32 metri pescaggio: 9,6 metri</p>	<p>Autorizzazione rifiuti n. KL-511809. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0546. Norme del porto di Vene-Balti, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto l'autorizzazione.</p>	<p>Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni.</p>	<p>24 364 ⁽¹¹⁾</p>	<p>15 febbraio 2026</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------	-------------------------

SPAGNA

<p>DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)</p> <p>Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Spagna</p> <p>Telefono: +34 944971152</p> <p>E-mail: redena@redena.es</p> <p>www.redena.es</p>	Rampa di demolizione	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri pescaggio: 6 metri</p>	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è la capitaneria di porto.	2 086 ⁽¹²⁾	3 marzo 2026
<p>DDR VESSELS XXI, S.L.</p> <p>Porto "El Musel" Gijón Spagna</p> <p>Telefono: +34 630144416</p> <p>E-mail: abarredo@ddr-vessels.com</p>	Laterale, rampa di demolizione	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 169,9 metri (Le navi di lunghezza superiore che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate in funzione dell'esito di uno studio di fattibilità dettagliato) larghezza: 25 metri</p>	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è la capitaneria di porto.	3 600 ⁽¹³⁾	28 luglio 2025

FRANCIA

<p>Démonaval Recycling</p> <p>ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT</p> <p>Telefono: +33 (0)769791280</p> <p>E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr</p>	Laterale, bacino di carenaggio	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 140 metri larghezza: 25 metri profondità: 5 metri</p>	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	0 ⁽¹⁴⁾	11 dicembre 2022
---	--------------------------------	---	--	---	-------------------	------------------

<p>GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG</p> <p>616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francia</p> <p>Telefono: +33 (0)235951634 E-mail: infos@gardet-bezenac.com</p>	<p>Galleggiante e scalo di alaggio</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 18 metri profondità: 7 metri LDT: 7 000</p>	<p>Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.</p>	<p>Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.</p>	<p>16 000 ⁽¹⁵⁾</p>	<p>30 dicembre 2021</p>
<p>Grand Port Maritime de Bordeaux</p> <p>152, Quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex Francia</p> <p>Telefono: +33 (0)556905800 E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr</p>	<p>Laterale, bacino di carenaggio</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 240 metri larghezza: 37 metri profondità: 17 metri</p>	<p>Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.</p>	<p>Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.</p>	<p>18 000 ⁽¹⁶⁾</p>	<p>21 ottobre 2021</p>
<p>Recycleurs Bretons - Navaléo</p> <p>170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Francia</p> <p>Telefono: +33 (0)298011106 E-mail: navaleo@navaleo.fr</p>	<p>Laterale, bacino di carenaggio</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 225 metri larghezza: 34 metri profondità: 27 metri</p>	<p>Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.</p>	<p>Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.</p>	<p>15 000 ⁽¹⁷⁾</p>	<p>19 giugno 2025</p>

ITALIA

<p>San Giorgio del Porto SpA</p> <p>Calata Boccardo 8 16128 Genova Italia</p>	<p>Laterale, bacino di carenaggio</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p>	<p>Le limitazioni e le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.</p>	<p>Approvazione esplicita</p>	<p>38 564 ⁽¹⁸⁾</p>	<p>6 giugno 2023</p>
--	---------------------------------------	--	---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------

<p>Telefono: +39 (0)10251561</p> <p>E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legal mail.it</p> <p>www.sgdp.it</p>		<p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 350 metri larghezza: 75 metri profondità: 16 metri GT: 130 000</p>				
---	--	---	--	--	--	--

LETTONIA

<p>"Galaksis N", Ltd.</p> <p>Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Lettonia</p> <p>Telefono: +371 29410506 E-mail: galaksisn@inbox.lv</p>	<p>Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 22 metri profondità: 7 metri GT: 12 000</p>	<p>Cfr. permesso nazionale n. LI12IB0053</p>	<p>Approvazione esplicita — Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.</p>	<p>0 ⁽¹⁹⁾</p>	<p>17 luglio 2024</p>
---	---	--	--	--	--------------------------	-----------------------

LITUANIA

<p>UAB APK</p> <p>Minijos 180 (ormeggio 133 A), LT 93269, Klaipėda Lituania</p> <p>Telefono: +370 (46)365776 Fax: +370 (46)365776 E-mail: uab.apk@gmail.com</p>	<p>Laterale (ormeggio in acqua)</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 130 metri larghezza: 35 metri profondità: 10 metri GT: 3 500</p>	<p>Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015</p>	<p>Approvazione esplicita — Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.</p>	<p>1 500 ⁽²⁰⁾</p>	<p>12 marzo 2025</p>
<p>UAB Armar</p> <p>Minijos 180 (ormeggio 131 A), LT 93269, Klaipėda Lituania</p> <p>Telefono: +370 685 32607 E-mail: armar.uab@gmail. com; albatrosas33@gmail. com</p>	<p>Laterale (ormeggio in acqua)</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri GT: 1 500</p>	<p>Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017</p>	<p>Approvazione esplicita — Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.</p>	<p>3 910 ⁽²¹⁾</p>	<p>19 aprile 2022</p>

<p>UAB Demeksa Nemuno g. 42A (ormeggio 121), LT 93277 Klaipėda Lituania</p> <p>Telefono: +370 63069903 E-mail: uabdemeksa@gmail.com</p>	Laterale (ormeggio in acqua)	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 58 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri GT: 3500</p>	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-64/2019	Approvazione esplicita — Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	0 ⁽²²⁾	22 maggio 2024
<p>UAB Vakarų refonda Minijos 180 (ormeggi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda Lituania</p> <p>Telefono: +370 (46)483940/483891 Fax: +370 (46) 483891 E-mail: refonda@wsy.lt</p>	Laterale (ormeggio in acqua)	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 55 metri profondità: 14 metri GT: 70 000</p>	Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Approvazione esplicita — Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	20 140 ⁽²³⁾	30 aprile 2025

PAESI BASSI

<p>Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Paesi Bassi</p> <p>Telefono: +31 (0)181234353 E-mail: MZoethout@damenverolme.com</p>	Bacino di carenaggio	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 400 metri larghezza: 90 metri profondità: 12 metri altezza: 90 metri</p>	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	0 ⁽²⁴⁾	21 maggio 2026
<p>Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp</p> <p>Telefono: +31 113352510 E-mail: info@hds.nl</p>	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 175 metri</p>	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	30 000 ⁽²⁵⁾	26 gennaio 2026

		larghezza: 40 metri profondità: 10 metri				
Sagro Aannemingsmaat- schappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Paesi Bassi Telefono: +31 113351710 E-mail: slf@sagro.nl	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri profondità: 6 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	15 000 ⁽²⁶⁾	28 marzo 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Paesi Bassi Telefono: +31 180463990 E-mail: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Ormeaggio in acqua e scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 33 metri profondità: 5,5 metri altezza: 45 metri (Botlekbridge)	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. Le azioni preparatorie si svolgono lungo la banchina, fino a quando lo scafo può essere trainato sullo scalo di alaggio utilizzando un verricello che ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate.	Approvazione esplicita	17 500 ⁽²⁷⁾	12 maggio 2026

NORVEGIA

ADRS Decom Gulen Indirizzo dell'impianto: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norvegia Sede: Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norvegia https://adrs.no/	Laterale, scalo di alaggio, bacino di carenaggio/bacino galleggiante	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 360 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2019.0501.T	Approvazione esplicita	0 ⁽²⁸⁾	1 ottobre 2024
--	--	--	--	------------------------	-------------------	----------------

<p>AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norvegia https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/</p>	Laterale	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite</p>	Cfr. permesso nazionale n. 2005.0038.T	Approvazione esplicita	31 000 ⁽²⁹⁾	28 gennaio 2024
<p>Green Yard AS Angholmen 4485 Feda Norvegia www.greenyard.no</p>	Bacino di carenaggio (all'interno), scalo di alaggio	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 25 metri profondità: 20 metri</p>	<p>Cfr. permesso nazionale n. 2018.0833.T</p> <p>Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi. Le sole operazioni di demolizione e di sezionamento autorizzate all'esterno all'aria aperta sono le operazioni di minore portata necessarie per adeguare le navi all'impianto interno. Cfr. il permesso per ulteriori dettagli.</p>	Approvazione esplicita	0 ⁽³⁰⁾	28 gennaio 2024
<p>Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norvegia www.kleven.no</p>	Laterale, scalo di alaggio	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 170 metri larghezza: 35 metri profondità: nessun limite</p>	Cfr. permesso nazionale n. 2021.0011.T	Approvazione esplicita	0 ⁽³¹⁾	9 aprile 2026
<p>Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes Norvegia Telefono: +47 40039479 E-mail: knut@fosengjenvinning.no</p>	Laterale	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme o le imbarcazioni adibite all'estrazione di idrocarburi</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri</p>	Cfr. permesso nazionale n. 2006.0250.T	Approvazione esplicita	8 000 ⁽³²⁾	9 gennaio 2024

		larghezza: 20 metri profondità: 7 metri				
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norvegia www.akersolutions.com	Laterale (ormeggio in acqua), scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2013.0111.T	Approvazione esplicita	43 000 ⁽³³⁾	28 gennaio 2024
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, Norvegia www.lutelandetoffshore.com	Laterale	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2014.0646.T	Approvazione esplicita	14 000 ⁽³⁴⁾	28 gennaio 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norvegia www.norscrap.no	Laterale, scalo di alaggio galleggiante, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 34 metri profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2017.0864.T Massimo 8 000 LDT sullo scalo di alaggio galleggiante. Le navi che superano 8 000 LDT devono essere ridotte prima di essere trainate nello scalo di alaggio	Approvazione esplicita	4 500 ⁽³⁵⁾	1 marzo 2024

PORTOGALLO

Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portogallo	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 104 metri larghezza: 6,5 metri pescaggio: 6,5 metri	Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016.	Approvazione esplicita	1 900 ⁽³⁶⁾	31 dicembre 2021
---	-------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	------------------

Telefono: +351 234378970, +351 232767700 E-mail: info@navalria.pt			La decontaminazione e la demolizione avvengono su un piano orizzontale o un piano inclinato, a seconda delle dimensioni della nave. Il piano orizzontale ha una capacità nominale di 700 tonnellate. Il piano inclinato ha una capacità nominale di 900 tonnellate.			
---	--	--	---	--	--	--

FINLANDIA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21110 Naantali Finlandia Telefono: +358 244511 E-mail: try@turkurepairyard.com	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 250 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,9 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita	20 000 ⁽³⁷⁾	1 ottobre 2023
---	--------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------

REGNO UNITO

Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Telefono: +44 (0) 2890534189 Fax: +44 (0) 2890458515 E-mail: Eoghan. Raine@harland-wolff.com	Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 556 metri larghezza: 93 metri pescaggio: 7,5 metri TPL: 550 000	Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/20/11) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	12 000 ⁽³⁸⁾	16 giugno 2025
--	--	--	--	------------------------	------------------------	----------------

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

⁽³⁾ La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.

⁽⁴⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

⁽⁵⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 30 000 LDT/anno.

⁽⁶⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

⁽⁷⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 30 000 LDT/anno.

⁽⁸⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 200 000 LDT/anno.

⁽⁹⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

-
- ⁽¹⁰⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
- ⁽¹¹⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 36 000 LDT/anno.
- ⁽¹²⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 6000 LDT/anno.
- ⁽¹³⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
- ⁽¹⁴⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
- ⁽¹⁵⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.
- ⁽¹⁶⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
- ⁽¹⁷⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
- ⁽¹⁸⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
- ⁽¹⁹⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
- ⁽²⁰⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- ⁽²¹⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 6 000 LDT/anno.
- ⁽²²⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
- ⁽²³⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
- ⁽²⁴⁾ In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- ⁽²⁵⁾ In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- ⁽²⁶⁾ In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- ⁽²⁷⁾ In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
- ⁽²⁸⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
- ⁽²⁹⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
- ⁽³⁰⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- ⁽³¹⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- ⁽³²⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
- ⁽³³⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 85 000 LDT/anno.
- ⁽³⁴⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.
- ⁽³⁵⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.
- ⁽³⁶⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 5 000 LDT/anno.
- ⁽³⁷⁾ In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
- ⁽³⁸⁾ In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.
-

Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
TURCHIA						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 5 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182107-08-09 E-mail: info@avsargemiltd.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/ autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	54 224 ⁽⁴⁾	2 dicembre 2025
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. A.Ş Gemi Söküm Tesisleri Parcel 22 Aliğa İzmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182165	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 75 metri pescaggio: 17 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/ autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire	91 851 ⁽⁵⁾	7 luglio 2024

E-mail: info@isiksanship.com www.isiksanship.com				una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.		
EGE CELIK SAN. VE TIC. A. S. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 10 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182162 E-mail: pamirtaner@egecelik.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/ autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	55 503 ⁽⁶⁾	12 febbraio 2025
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182030 E-mail: info@leyal.com.tr	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 100 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/ autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	55 495 ⁽⁷⁾	9 dicembre 2023
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliğa Izmir 35800 Turchia	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 63 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/ autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire	50 350 ⁽⁸⁾	9 dicembre 2023

Telefono: +90 2326182065 E-mail: demtas@leyal.com.tr				una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.		
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182105 E-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 70 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/ autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	62 471 ⁽⁹⁾	12 febbraio 2025
Simsekler Gıda Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 11-12 Aliğa, Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182036 E-mail: shipyard@simseklergroup.com.tr	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 95 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/ autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	51 569 ⁽¹⁰⁾	2 dicembre 2025
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182092 E-mail: info@sokship.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 90 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/ autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	66 167 ⁽¹¹⁾	12 febbraio 2025

		pescaggio: 15 metri				
STATI UNITI D'AMERICA						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Stati Uniti Telefono: +1 9568312299 E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laterale (ormeggio in acqua), rampa	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 366 metri larghezza: 48 metri pescaggio: 9 metri	Il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all'impianto dall'Agenzia per la protezione ambientale, dalla <i>Texas Commission on Environmental Quality</i> (commissione texana sulla qualità ambientale), dal <i>Texas General Land Office</i> (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (<i>Toxic Substances Control Act</i>) vieta l'importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione. L'impianto è dotato di due rampe di alaggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alaggio orientale e rampa di alaggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa di alaggio orientale.	Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all'approvazione di piani di riciclaggio delle navi.	120 000 ⁽¹²⁾	9 dicembre 2023

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

⁽²⁾ A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

⁽³⁾ L'inclusione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo nell'elenco europeo è valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione della Commissione che prevede l'inserimento di tale impianto, salvo diversamente indicato.

⁽⁴⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

⁽⁵⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 120 000 LDT/anno.

⁽⁶⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

⁽⁷⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 80 000 LDT/anno.

⁽⁸⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

⁽⁹⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 90 000 LDT/anno.

⁽¹⁰⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 70 000 LDT/anno.

⁽¹¹⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.

⁽¹²⁾ La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 120 000 LDT/anno.»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1212 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti delle persone esposte identificate nel contesto della compilazione dei moduli di localizzazione dei passeggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione ⁽²⁾ ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 ⁽³⁾ istituendo un'infrastruttura tecnica intesa a consentire lo scambio sicuro, tempestivo ed efficace dei dati personali raccolti mediante un modulo di localizzazione dei passeggeri (PLF) tra le autorità competenti del Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) degli Stati membri, denominata «piattaforma di scambio PLF». Tale infrastruttura tecnica consente la trasmissione interoperabile e automatica delle informazioni dai sistemi digitali PLF nazionali esistenti alle altre autorità competenti del SARR.
- (2) La piattaforma di scambio PLF consente alle autorità competenti del SARR degli Stati membri di scambiarsi insieme ben definiti di dati da esse raccolti attraverso i PLF al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. La piattaforma consente inoltre lo scambio di altri dati epidemiologici limitati necessari per il tracciamento dei contatti, in linea con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 non consente attualmente lo scambio dei dati personali delle persone che hanno compilato un PLF e sono state in stretto contatto ⁽⁴⁾ con un passeggero infetto che ha a sua volta compilato un PLF, nonostante lo scambio di tali dati sia necessario per un tracciamento dei contatti efficace a seguito dell'individuazione di un caso positivo di COVID-19, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE.
- (4) Lo scambio dei dati relativi a tali persone esposte è necessario qualora esse soggiornino per un periodo di tempo limitato in una determinata destinazione e, di conseguenza, le autorità competenti del SARR dello Stato membro di destinazione non siano in grado di contattarle e sottoporle a test durante la loro permanenza. Tale scambio di dati è altresì necessario qualora le autorità del SARR dello Stato membro di residenza siano competenti a contattare le persone esposte e a fornire loro ulteriori informazioni. In situazioni di questo tipo, e a condizione che tali persone abbiano a loro volta compilato un PLF, lo Stato membro che ha individuato un passeggero infetto e ha avviato le misure di tracciamento dei contatti dovrebbe usare la piattaforma di scambio PLF per inviare allarmi agli Stati membri di partenza iniziale o di ultima partenza o allo Stato membro di residenza di tali persone esposte. I dati personali scambiati in tali casi dovrebbero limitarsi a dati di identificazione e di contatto.

⁽¹⁾ GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 106).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).

⁽⁴⁾ Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha fornito orientamenti sulla definizione di «contatto stretto». Cfr. documento dell'ECDC dal titolo «Tracciamento dei contatti: gestione sanitaria pubblica dei soggetti, inclusi gli operatori sanitari, entrati in contatto con casi di Covid-19 nell'Unione europea — terzo aggiornamento», del 18 novembre 2020.

- (5) Al fine di garantire che i dati personali relativi ai passeggeri infetti e quelli relativi alle persone esposte siano chiaramente distinti, le autorità competenti del SARR dovrebbero indicare se i dati scambiati si riferiscono a un passeggero infetto o a una persona esposta.
- (6) Lo scambio dei dati personali delle persone esposte dovrebbe essere soggetto agli stessi requisiti in materia di protezione dei dati personali che si applicano allo scambio dei dati personali dei passeggeri infetti.
- (7) Le autorità competenti del SARR dovrebbero condividere i dati in loro possesso relativi alle tratte per le quali gli Stati membri raccolgono informazioni nei rispettivi PLF solo se ciò è necessario ai fini dell'identificazione delle persone esposte. È opportuno chiarire che gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere informazioni per tutte le tratte di un viaggio.
- (8) In determinate situazioni è possibile che i sistemi PLF nazionali degli Stati membri siano temporaneamente indisponibili a causa di problemi tecnici. In tali casi le autorità competenti del SARR dovrebbero potersi scambiare attraverso la piattaforma di scambio PLF lo stesso insieme di dati personali proveniente da fonti diverse dai rispettivi PLF nazionali, in particolare proveniente dai vettori di trasporto, dal passeggero infetto o dalle persone esposte. La raccolta di dati personali provenienti da tali fonti dovrebbe essere basata sul diritto nazionale e rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (9) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/858 è definito l'insieme minimo di dati PLF da raccogliere attraverso il PLF nazionale, necessario per un efficace tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero sulla base dei dati PLF. Nell'allegato I è opportuno chiarire che il luogo di partenza e il luogo di arrivo, come pure l'orario di partenza, non sono necessari qualora tali informazioni possano essere ricavate dal numero di identificazione del mezzo di trasporto, poiché tali informazioni sono sufficienti ai fini del tracciamento dei contatti.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/253.
- (11) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 luglio 2021.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui all'articolo 18 della decisione n. 1082/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 è così modificata:

- 1) all'articolo 2 *bis*, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È istituita nell'ambito del SARR una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati PLF dei passeggeri infetti e delle persone esposte ("piattaforma di scambio PLF"), al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 da parte delle autorità competenti del SARR e a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema.»;

- 2) l'articolo 2 *ter* è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza del passeggero infetto, se il luogo di residenza è diverso dal luogo di partenza iniziale, o allo Stato membro dell'ultima partenza del passeggero infetto, se lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF solo per l'ultima tratta di un viaggio, i seguenti dati PLF:»;

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Mediante la piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR trasmettono inoltre i dati PLF di cui al paragrafo 1 relativi alle persone esposte alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza di tali persone, o allo Stato membro dell'ultima partenza del passeggero infetto, se lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF solo per l'ultima tratta di un viaggio, a condizione che tali dati siano stati raccolti nel contesto delle misure di tracciamento dei contatti adottate a seguito dell'identificazione di un passeggero infetto e a condizione che la trasmissione di tali dati sia necessaria ai fini del tracciamento dei contatti.

1 ter. Le autorità competenti del SARR che trasmettono i dati di cui ai paragrafi 1 e 1 bis indicano se tali dati si riferiscono a un passeggero infetto o a una persona esposta.»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o dell'ultima partenza del passeggero infetto o della persona esposta possono trasmettere i dati PLF ricevuti a uno Stato membro di partenza diverso da quello dichiarato nel PLF come Stato membro di partenza nel caso in cui dispongano di informazioni supplementari indicanti lo Stato membro che dovrebbe effettuare il tracciamento dei contatti.»;

d) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se necessario per identificare le persone esposte, quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri, in relazione a ciascuna tratta disponibile del viaggio di tale passeggero, i seguenti dati PLF:»;

ii) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) luogo di partenza di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera e);

b) luogo di arrivo di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera e);»;

iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) orario di partenza di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale orario mediante le informazioni di cui alla lettera e).»;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Qualora il sistema PLF nazionale di uno Stato membro sia temporaneamente indisponibile, nel periodo di indisponibilità temporanea le autorità competenti del SARR dello Stato membro che ha raccolto i dati personali di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 provenienti dai vettori di trasporto, dal passeggero infetto o dalla persona esposta sulla base del diritto nazionale possono trasmettere tali dati mediante la piattaforma di scambio PLF ai fini del tracciamento dei contatti.»;

3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/253 è così modificato:

- 1) il punto 7 è soppresso;
 - 2) il punto 8 è così modificato:
 - a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«le seguenti informazioni per ciascuna tratta di un viaggio per il quale lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF:»;
 - b) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - a) luogo di partenza, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera f);
 - b) luogo di arrivo, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera f);»;
 - c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) orario di partenza, a meno che non sia possibile risalire a tale orario mediante le informazioni di cui alla lettera f);».
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT